

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Avezzano
Organismo di Mediazione

iscritto al n. 587 Registro Organismi di Mediazione Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1.1 Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.

1.2 Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 - Domanda di mediazione

2.1 La domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione (di seguito solo 'Organismo').

2.2 La domanda di mediazione contiene :

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P. Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche quelli eventualmente digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4. Punto 5 del presente regolamento

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

2.3 La domanda può contenere:

a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;

b) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria al quale inviare il link del collegamento, per il caso di mediazione svolta in modalità telematica o con collegamento da remoto;

c) in caso di mediazione demandata dal Giudice, indicare gli estremi dell'ordinanza e allegare agli atti il provvedimento di rinvio in mediazione.

d) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Coa territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente;

e) la eventuale indicazione del mediatore tra quelli indicati nell'elenco predisposto dall'organismo.

2.4 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi Organismo) con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

2.5 Alla domanda va allegato il certificato anagrafico della parte chiamata, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni, il documento di identità della parte in corso di validità, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art.28 DM n.150/2023.

2.6 Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

Art. 3 – Adesione alla mediazione

3.1 L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale e sostanziale è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione e depositata non oltre la data fissata per il primo incontro.

3.2 L'adesione alla mediazione -contiene:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P.Iva e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento;

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento;

3.3 La domanda di adesione può contenere:

a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia.

b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada estesa la mediazione con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;

c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento,

d) la eventuale accettazione del mediatore indicato dalla parte istante.

e) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al Patrocinio a spese dello stato rilasciata dal COA territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente;

3.4 la domanda di adesione alla mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione.

3.5 All'adesione vanno allegati, il documento di identità della parte in corso di validità, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro (D.M. 150/23 art. 28).

3.6. Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.

3.7 L'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal mediatore, previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro da parte della Segreteria.

Art. 3 bis– istanza di mediazione congiunta

3 bis.1 La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalle parti o dai loro avvocati muniti di procura speciale e sostanziale è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di mediazione.

3 bis.2 La domanda congiunta di mediazione contiene:

a) i dati identificativi anagrafici, fiscali (in caso di persone giuridiche anche la P. IVA e il codice destinatario) delle parti, nonché i loro recapiti, (anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 4 punto 5 del presente regolamento.

b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;

c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del presente regolamento.

3 bis.3 La domanda di adesione congiunta può contenere:

a)La concorde indicazione del nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'ODM;

b)L'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link di collegamento;

la domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via pec).

3 bis.4 La domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via pec):

3 bis.5 Alla domanda va allegato, il documento di identità di tutte le parti in corso di validità, l'informativa privacy sottoscritta da tutte le parti, la ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione per il primo incontro.

6.2 La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo a presenziare personalmente, può delegare un terzo munito dei poteri formali e sostanziali per partecipare al procedimento in sua vece e per concludere l'eventuale accordo. Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 28/2010 la delega per la partecipazione all'incontro è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'art. 11, comma 7, (accordo contenente atto soggetto a trascrizione ex art. 2643 cc) il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

6.3 Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.

6.4 Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo da remoto, mediante un sistema che deve garantire la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. In tal caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma, idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni e pari capacità di accesso. Quando vi sia la necessità di acquisire le firme delle parti, esse saranno apposte nel rispetto delle disposizioni del CAD qualora vi sia il consenso di tutte, ovvero, qualora tale consenso non vi sia, le sottoscrizioni sono apposte dal mediatore in modalità analogica. Le parti hanno il dovere di cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti vengano firmati senza indugio.

6.5 Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:

a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

b) Con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento dell'Organismo e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

c) La sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento.

d) Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate.

e) Tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare.

f) I partecipanti devono attenersi alle istruzioni del mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data.

g) Eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria.

h) Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

i) Al momento stabilito, come comunicato alle parti, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".

l) All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D. Lgs. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso.

m) Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

Art. 7 - La mediazione in modalità telematica

7.1 Ai sensi dell'art. 8 bis, D. Lgs 28/2010 la mediazione, può svolgersi anche in modalità telematica, previo necessario consenso di tutte le parti, e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

7.2 Ciascuna parte può chiedere con il proprio atto introduttivo di svolgere la mediazione in modalità telematica e può scegliere di partecipare a uno o più incontri da remoto o in presenza. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri da remoto assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate da remoto.

7.3 Gli incontri con la partecipazione di una o più parti da remoto si svolgono secondo i criteri dettati al punto 5 dell'art.6 del presente regolamento.

7.4 Al termine del procedimento il mediatore direttamente o per il tramite della segreteria invia telematicamente o a mezzo posta elettronica certificata agli avvocati e alle parti, anche presso i loro avvocati, file informatico nativo digitale del processo verbale di mediazione, contenente eventualmente l'accordo raggiunto. Tutti i partecipanti immediatamente e in successione tra loro sottoscrivono il verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e poi, sempre a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato, lo restituiscono al mediatore che provvede a sia volta alla sottoscrizione digitale, così concludendo l'incontro e il procedimento. All'esito di tutte le contestuali sottoscrizioni apposte come sopra il mediatore invia il verbale alla Segreteria dell'Organismo. A conclusione del procedimento, il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo. Il mediatore ha l'onere di verificare l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme delle parti prima di apporre la propria.

7.5 La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del D.Lgs n. 82 del 2005.

Art. 8 - Funzioni e designazione del mediatore

8.1 Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

8.2 In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

8.3 I mediatori devono essere iscritti all'albo degli Avvocati e possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie, nonché sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili.

8.4 Il Responsabile dell'Organismo provvede alla designazione del mediatore, secondo criteri di rotazione ponderata che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, dell'esperienza e della competenza del mediatore e fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà, non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo, in caso di domanda mediazione congiunta, diversa concorde indicazione delle parti.

8.5 Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo; in difetto di indicazione concorde del mediatore o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

8.5 bis. Ai fini della designazione del mediatore, la parte istante, può indicare direttamente il nominativo di un mediatore tra quelli iscritti negli elenchi dell'organismo. In tale ipotesi, concorde il responsabile dell'organismo, l'indicazione della parte istante verrà evidenziata nella convocazione alla parte chiamata lasciando alla medesima la facoltà, nella compilazione dell'adesione di accettare o meno la richiesta di parte istante. Nel caso in cui la scelta della parte istante non venga accettata dalla parte chiamata, o sia stata precedentemente respinta dal responsabile dell'organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4. Nel caso in cui chi aderisce non si esprima sul nominativo del mediatore indicato verrà confermato quest'ultimo. La scelta congiunta del mediatore non comporta modifica dell'ordine di assegnazione dei procedimenti.

8.6 Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 4 punto 5 le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno 5 giorni prima della data fissata per il primo incontro, comunicano alla segreteria il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del responsabile dell'Organismo, il mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti, per giustificati motivi non è condivisa dal responsabile dell'Organismo, la designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

8.7 In ogni momento le parti possono richiedere al responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro mediatore secondo i criteri di cui sopra al punto 4.

8.8 In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 4

8.9 Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

8.10 Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art. 12 bis del decreto citato, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.

8.11 Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

8.12 Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 7 del presente regolamento.

8.13 Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU presso i Tribunali attualmente in vigore, o in assenza, il compenso verrà determinato sulla base delle tariffe regolate dagli articoli 49-57 del DPR 115/2002 e dal DM 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto.

Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 primo comma del d. Lgs. n.28/10.

Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la relazione tecnica redatta in sede di procedura possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio.

Art. 9 - Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

9.1 Non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi:

- a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori
- d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti
- e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone

9.2 Chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.

9.3 Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo, del Codice Deontologico Forense e delle disposizioni di cui all'art. 815, comma 1 numeri da 2 a 6 c.p.c.

9.4 il mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.

9.5 Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *"di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni"*

9.6. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

9.7. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

9.8. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

9.9 Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

9.10 In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di tre volte in un triennio, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Art. 10 - Riservatezza

10.1 Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

10.2 Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che partecipino al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

10.3 Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

10.4 Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

10.5 Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

10.6 Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso

dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o a altra autorità.

10.7 Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

10.8 In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'ODM, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione in corso possa proseguire davanti ad altro organismo del medesimo circondario.

Art. 11 - Procedimento di mediazione

11.1 Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un mediatore ausiliario (cd. Co-Mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.

11.2 Per lo svolgimento del primo incontro il mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a due ore. Qualora ne ravvisi la necessità, il Mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore, nella stessa seduta, l'incontro di mediazione, in ogni caso nell'ambito della medesima giornata, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Organismo.

11.3 Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del decreto legislativo 28/10, il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.

11.4 Solo le parti ritualmente costituite che abbiano corrisposto le indennità dovute per il primo incontro di mediazione, possono richiedere, con giustificato motivo, un rinvio della prima seduta.

11.5 Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

11.6 Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione.

11.8 Tutte le richieste di rinvio devono essere sempre motivate e sono valutate caso per caso dall'Organismo, anche in mancanza di consenso di tutte le parti.

Art. 12 - Proposta del Mediatore

12.1 Quando le parti non raggiungano un accordo, il mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale, qualora disponga degli elementi necessari.

In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al mediatore di formulare una proposta di conciliazione.

12.2 In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta.

12.3 Prima di formulare la proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.lgs 28/2010.

12.4 Il mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

12.5 La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

12.6 Le parti fanno pervenire al mediatore e alla Segreteria dell'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 13 - Conclusione del procedimento di mediazione

13.1 Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti,
- b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del mediatore;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento dopo aver sentito le parti.
- e) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.

13.2 Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.

13.3 Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

13.4 Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

13.5 Ad esclusione della mediazione telematica, il verbale conclusivo eventualmente contenente l'accordo di mediazione, deve essere sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati con la medesima modalità e quindi o con firma analogica o con firma digitale.

13.6 in caso di mediazione telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

13.7 Il verbale, non in formato digitale, contenente l'accordo di conciliazione, viene redatto in tanti originali, quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'Organismo.

13.8 Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 14. Valore della lite e dell'accordo di conciliazione.

14.1 La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

14.2 L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.

14.3 Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

14.4 Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

14.5 Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 15 - Indennità

15.1 Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle eventuali spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore.

15.2 Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 3 punto 3 del presente regolamento

15.3 Le spese di avvio e di mediazione sono dovute come da tabelle relative alle tariffe per le mediazioni obbligatorie e demandate nonché alle tariffe per le mediazioni volontarie, calcolate sulla base della tabella A del D.M. n. 150/23, allegate al presente regolamento e pubblicate sulla pagina del sito del COA.

15.4 Gli importi di cui al punto 3 debbono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.

15.5 Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente le spese di avvio e primo incontro.

15.6 Le parti sono tenute in solido a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione di cui alle tabelle allegate al presente regolamento e di cui al punto 3 e devono essere corrisposte comunque prima della fine del procedimento.

15.7 Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica, con dichiarazione da rendere congiuntamente nella domanda di mediazione, all'atto di adesione alla mediazione, alla domanda di mediazione congiunta.

15.8 Tutti gli importi sono al netto delle imposte dovute per legge.

Art.16 – Patrocinio a spese dello Stato

16.1 È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis del D. Lgs. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione.

16.2 Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 del decreto legislativo D. Lgs. 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

16.3 Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente, con facoltà per l'organismo di affidare un successivo incarico in caso di esito negativo della mediazione, a prescindere dalla rotazione. La stessa facoltà sussiste nel caso in

cui la parte istante è ammessa al gratuito patrocinio e la parte chiamata non compare. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

16.4 L'Organismo di Mediazione tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

Il Segretario

Il Presidente

I Consiglieri

ALLEGATI

- 1) TABELLA A) D.M. 150/23;
- 2) TABELLA TARIFFE MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E DEMANDATE;
- 3) TABELLA TARIFFE MEDIAZIONI VOLONTARIE;
- 4) CODICE ETICO.

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2023
 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2834

TABELLA A
 (articolo 31, comma 1)

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE in euro	
	Minimi	Massimi
Fino a euro 1.000,00	80,00	160,00
da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	160,00	290,00
da euro 5.001,00 a euro 10.000,00	290,00	440,00
da euro 10.001,00 a euro 25.000,00	440,00	720,00
da euro 25.001,00 a euro 50.000,00	720,00	1.200,00
da euro 50.001,00 a euro 150.000,00	1.200,00	1.500,00
da euro 150.001,00 a euro 250.000,00	1.500,00	2.500,00
da euro 250.001,00 a euro 500.000,00	2.500,00	3.900,00
da euro 500.001,00 a euro 1.500.000,00	3.900,00	4.600,00
da euro 1.500.001,00 a euro 2.500.000,00	4.600,00	6.500,00
da euro 2.500.001,00 a euro 5.000.000,00	6.500,00	10.000,00

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia e' indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00.



Organismo di Mediazione Iscritto al n. 587 Registro Organismi di Mediazione Ministero della Giustizia
Mial mediazione.foroavvezano@gmail.com Pec mediazione.foroavvezano@pec.it tel 3396704647

TARIFE PER MEDIAZIONI OBBLIGATORIE E DEMANDATE DAL 15/11/2023

OBBLIGATORIE E DEMANDATE	SPESSE DI AVVIO + INDENNITA' PRIMO INCONTRO NEGATIVA AL PRIMO INCONTRO IVA INCLUSA	ULTERIORI INDENNITA' DOVUTE PER ACCORDO RAGGIUNTO AL 1° INCONTRO O MEDIAZIONE NEGATIVA DOPO IL PRIMO INCONTRO IVA INCLUSA	ULTERIORE INDENNITA' PER ACCORDO RAGGIUNTO DAL SECONDO INCONTRO IN POI (IVA INCLUSA) (non si somma all'importo di cui alla colonna B)
	A	B	C
Fino ad € 1.000,00	€ 97,60	€ 58,56	€ 73,20
da € 1.000,01			
ad € 5.000,00	€ 190,32	€ 102,48	€ 128,10
da € 5.000,01			
ad € 10.000,00	€ 190,32	€ 239,12	€ 298,90
da € 10.000,01			
ad € 25.000,00	€ 190,32	€ 312,32	€ 390,40
- indet. basso			
da 25.000,01			
ad € 50.000,00	€ 190,32	€ 585,60	€ 732,00
- indet. medio			
da 50.000,01 €			
ad € 150.000,00	€ 273,28	€ 1.005,28	€ 1.256,60
- indet. alto			
da € 150.000,01			
ad € 250.000,00	€ 273,28	€ 1.298,08	€ 1.622,60
da € 250.000,01			
ad € 500.000,00	€ 273,28	€ 2.274,08	€ 2.842,60
da € 500.000,01			
ad € 1.500.000,00	€ 273,28	€ 3.640,48	€ 4.823,88
da € 1.500.000,01			
ad € 2.500.000,00	€ 273,28	€ 4.323,68	€ 5.404,60
da € 2.500.000,01			
ad € 5.000.000,00	€ 273,28	€ 6.178,08	€ 7.722,60

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Avezzano

Organismo di Mediazione Iscritto al n. 587 Registro Organismi di Mediazione Ministero della Giustizia

Mial mediazione.foroavezzano@gmail.com Pec mediazione.foroavezzano@pec.it tel 3396704647



TARIFE PER MEDIAZIONI VOLONTARIE DAL 15/11/2023

VOLONTARIE	SPESSE DI AVVIO + INDENNITA' PRIMO INCONTRO NEGATIVA AL PRIMO INCONTRO IVA INCLUSA	ULTERIORI INDENNITA' DOVUTE PER ACCORDO RAGGIUNTO AL 1° INCONTRO O MEDIAZIONE NEGATIVA DOPO IL PRIMO INCONTRO IVA INCLUSA	ULTERIORE INDENNITA' PER ACCORDO RAGGIUNTO DAL SECONDO INCONTRO IN POI (IVA INCLUSA) (non si somma all'importo di cui alla colonna B)
	A	B	C
Fino ad € 1.000,00	€ 122,00	€ 24,40	€ 30,50
da € 1.000,01			
ad € 5.000,00	€ 237,90	€ 48,80	€ 61,00
da € 5.000,01			
ad € 10.000,00	€ 237,90	€ 207,40	€ 259,25
da € 10.000,01			
ad € 25.000,00	€ 237,90	€ 390,40	€ 488,00
- indet. basso			
da 25.000,01	€ 237,90	€ 732,00	€ 915,00
ad € 50.000,00			
- indet. medio			
da 50.000,01 €	€ 341,60	€ 1.256,60	€ 1.570,75
ad € 150.000,00			
- indet. alto			
da € 150.000,01	€ 341,60	€ 1.622,60	€ 2.028,25
ad € 250.000,00			
da € 250.000,01	€ 341,60	€ 2.842,60	€ 3.553,25
ad € 500.000,00			
da € 500.000,00	€ 341,60	€ 4.550,60	€ 5.688,25
ad € 1.500.000,00			
da € 1.500.000,01	€ 341,60	€ 5.404,60	€ 6.755,75
ad € 2.500.000,00			
da € 2.500.000,01	€ 341,60	€ 7.722,60	€ 9.653,25
ad € 5.000.000,00			

N.B. Sono da aggiungere € 7,00 per ogni convocazione effettuata dall'O.d.M. con raccomandata. Saranno dovute le spese per l'eventuale acquisto della firma digitale.

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI AVEZZANO**

Composto da

Avv. DI PIETRO Roberto	Presidente
Avv. CALVARESE Valentina	Segretario
Avv. RINALDI Manuela	Tesoriere
Avv. AMICONI Mariangela	Consigliere
Avv. NOVELLA Francesca	Consigliere
Avv. RANALDI Sandro	Consigliere
Avv. SIMONELLI Eleuterio	Consigliere
Avv. TARQUINI Alessandra	Consigliere
Avv. PAOLINI Franco	Consigliere
Avv. PONZIANI Guido	Consigliere
Avv. RETICO Vincenzo	Consigliere

L'anno **2025**, il giorno **24** del mese di **gennaio** nell'aula Cassinelli del Tribunale di Avezzano, alle ore 10,30 si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Avezzano, con l'assenza dei Consiglieri Amiconi, Tarquini e Paolini per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. prestazione impegno solenne neo Avvocati;
2. esame ed approvazione nuovo regolamento e nuovo statuto dell'Organismo di Mediazione in conformità del D.M. 150/2023 e del D.L.vo 216/2024;
3. esame richiesta del Presidente della Corte d'Appello prot. 862 del 17/01/2025 su valutazione Magistrati;
4. esame programma di gestione dei procedimenti civili pendenti dinanzi al Tribunale per i minorenni di L'Aquila - anno 2025 a seguito di nota del Presidente di detto Tribunale prot. 142/1.1.1 del 17/01/2025;

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
AVEZZANO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL C.O.A DEL 24 GENNAIO 2025


Punto 2 all'o.d.g

Esame ed approvazione nuovo regolamento e nuovo statuto dell'Organismo di Mediazione in conformità del D.M. 150/2023 e del D.L. vo 216/2024;

Il COA delibera di approvare il nuovo regolamento, il nuovo statuto ed il codice etico aggiornati in conformità del DM 150/2023 e del D. L.vo 216/2024, detti atti sostituiscono quelli che sono stati in vigore finora.

Avezzano, 24 gennaio 2025

Il Presidente
Avv. Roberto Di Pietro



Il Segretario
Avv. Valentina Calvarese



ESTRATTO PER COPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL VERBALE N. 42/2025
DEL 24/01/2025



IL SEGRETARIO
Avv. Valentina Calvarese

